



COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)

ORDINANZA n.48 del 26/03/2021

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA COMPETITIVA DENOMINATA "1° TROFEO CITTÀ DI VALENZA"

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia del COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 13 gennaio 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale è stata sancita la validità dello stato di emergenza nazionale fino al 30 aprile 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed i relativi allegati, avente efficacia fino al 6 aprile 2021";

Vista l'Ordinanza 12 marzo 2021 del Ministero della salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto" (pubblicata il 13/03/21), Art. 1 c. 1. che sancisce che: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa). 2. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.”.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 marzo 2021, n. 37 “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica*”.

Atteso che il giorno 28/03/2021 si svolgerà la gara ciclistica competitiva denominata “1° trofeo città di Valenza”, con partenza ore 13:00 e arrivo previsto per le ore 17:00;

Considerato che è molto probabile che l'importanza l'evento sportivo sopra indicato richiami una certa affluenza di pubblico e di appassionati;

Rilevato che la gara si svolgerà su un Percorso da ripetersi 13 volte lungo strade comunali e provinciali dei comuni di Pecetto di Valenza e di Valenza e che le strade ad ogni passaggio dovranno essere riaperte/chiuse al traffico con conseguente necessità di impiegare personale ad ogni incrocio;

Preso atto che con comunicazione prot. N° 6043 DEL 25-03-2021 la Prefettura segnalava che domenica 28 marzo 2021 i mezzi pesanti possono circolare liberamente fuori dai centri abitati per decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con conseguente aggravio del rischio;

Ritenuto, che sussista, in relazione alle misure disposte con il suddetto D.P.C.M. 8 marzo 2020, la necessità di attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – C.O.C., al fine di garantire attraverso le organizzazione di volontariato eventuale assistenza alla popolazione e agli organizzatori e per ulteriori interventi che si renderanno necessari per il regolare svolgimento della gara ciclistica e delle altre attività che si svolgeranno durante la competizione stessa;

Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” e, in particolare, l'art. 6 comma 1 che individua il Sindaco quale autorità territoriale di protezione civile cui spetta il compito, in occasione del verificarsi di eventi calamitosi, manifestazioni o situazioni particolari in cui sia ritenuto necessario l'intervento, di attivare il volontariato comunale di protezione civile, disponendo l'apertura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale);

Visti gli art. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti i compiti e le funzioni attribuite al Sindaco all'art. 11 ed all'art. 13 della L.R. n. 7 del 14 aprile 2003 “Disposizioni in materia di Protezione Civile”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012 n. 5/R;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2020 n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti con tingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

ORDINA

-l'apertura del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile - C.O.C. il giorno 28 marzo 2021 presso il Comando di Polizia Locale, con presidio nell'orario di servizio 10,00 – 18,00 con contatto telefonico al n. 0131/947111, per il coordinamento dei gruppi di volontariato operanti nel

territorio comunale, al fine di fornire eventuale assistenza alla popolazione e agli organizzatori e per ulteriori interventi che si renderanno necessari a garantire il regolare svolgimento della gara ciclistica e delle altre attività che si svolgeranno durante la gara stessa;

- è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici;
- gli operatori della Polizia Locale potranno, a loro insindacabile giudizio, disporre ogni azione ritenuta necessaria per assicurare il rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti, nonché in generale per l'incolumità del pubblico, dell'organizzatore e del personale da esso impiegato e dei partecipanti alla gara;
- sarà possibile il ricorso al personale delle Organizzazioni di volontariato.

SI RICHIAMA

in generale l'**OBBLIGO di OSSERVANZA di quanto disposto con:**

► le indicazioni di cui alle "*Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative*", così come aggiornate nella "Conferenza delle regioni e delle province autonome" in data 8 ottobre 2020, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.

► Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2020, n. 74 recante: "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*": Art. 1 c. 8., secondo cui: "È VIETATO L'ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO".

► il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, Art. 1 (*Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento*), c. 1. È FATTO OBBLIGO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DI AVERE SEMPRE CON SÉ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E DI INDOSSARLI NEI LUOGHI AL CHIUSO DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRIVATE E IN TUTTI I LUOGHI ALL'APERTO. c. 2. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. c. 3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. c. 4. È fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. c. 5. È FATTO OBBLIGO DI MANTENERE UNA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato "Comitato tecnico-scientifico". c. 6. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. c. 7. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilità, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie. c. 8. L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata delle mani. Art. 2 (Misure relative agli spostamenti) 1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27

marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. 2. I SOGGETTI CON INFEZIONE RESPIRATORIA CARATTERIZZATA DA FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5°) DEVONO RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, CONTATTANDO IL PROPRIO MEDICO CURANTE. L'Art. 4 (*Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali*) c. 1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12... .

INFORMA

ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241, art. 3, informa che chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere avverso il presente provvedimento per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge entro il termine di giorni 60 (sessanta), naturali consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione del provvedimento.

La presente ordinanza sarà comunicata alla Prefettura di Alessandria, alla Regione Piemonte - Unità di Crisi, alla Provincia di Alessandria, all'ASL AL nonché a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio Coordinamento Provinciale della Protezione Civile.

IL SINDACO
Maurizio Oddone

